



Regolamento recante la disciplina attuativa della normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale ed europea – D. M. 21/04/2017, n. 93	RV-MM05.01	Pagina 1 di 5
---	-------------------	----------------------

DOCUMENTO RV-MM05.01 rev.10

Indice

1	SCOPO DEL REGOLAMENTO E AMBITO DI APPLICAZIONE	2
2	IMPEGNI DI MANUTENZIONI METANO Srl.....	2
3	IMPEGNI DELL'ORGANIZZAZIONE.....	2
4	DEFINIZIONI	3
5	CONTRATTO E RIESAME DEL CONTRATTO	3
6	ATTIVITÀ DI VERIFICAZIONE.....	3
7	PERIODICITÀ DEGLI INTERVENTI	4
8	RECLAMI VERSO MANUTENZIONI METANO Srl.....	4

10	Aggiornamento per rilievi Accredia del 12-13/10/23			18.10.23
9	Aggiornamento per rilievi Accredia del 20-21/10/22			30.10.22
8	Aggiornamento per rilievi Accredia del 26/09/22			27.09.22
7	Aggiornamento per rilievi Accredia del 21-22/10/21			25.10.21
6	Aggiornamento per rilievi Accredia del 28-29/11/19			31.01.20
5	Aggiornamento per rilievi Accredia del 29-30/10/18			03.06.19
4	Aggiornamento per rilievi Accredia del 03.09.18 rif. DC2018UTA199			01.10.18
3	Modifiche a seguito D.M. 21/04/17 n. 93			04.09.17
2	Modifiche a seguito rilievi Accredia del 15/09/2015 (parr. 8.2,10.1)			30.09.15
1	Modifiche a seguito rilievi Accredia del 13/01/2015 (parr. 2.1, 3,2, 8.7)			02.02.15
0	Prima emissione			01.03.14
Rev.	Descrizione	Emesso RT	Verif./Appr. SRT	Data

ODI MI 202, Manutenzioni Metano Srl – Divisione Ispezioni

Via Aldo Moro, 8 - 20068 Peschiera Borromeo (MI) • manutenzioni.metano@tiscalinet.it

1 SCOPO DEL REGOLAMENTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

- 1.1 Il Regolamento prescrive gli impegni contrattuali tra l'ODI MI 202 MANUTENZIONI METANO Srl – Divisione Ispezioni (di seguito MANUTENZIONI METANO) ed i clienti (titolari del dispositivo di conversione) con riferimento al processo di esecuzione delle verificazioni periodiche sui dispositivi di conversione del volume, ai sensi del Decreto Ministeriale del 21/04/2017, n. 93.
- 1.2 Il Regolamento è parte integrante del Contratto stipulato con i clienti (di seguito Contratto) ed è reso disponibile a chi ne faccia richiesta. L'accettazione da parte del cliente è vincolante per l'effettuazione delle attività ed è documentata mediante timbro e/o firma del cliente sul Regolamento stesso, ritornato a MANUTENZIONI METANO.
- 1.3 Negli eventuali contenziosi giudiziari MANUTENZIONI METANO è rappresentata in giudizio dal Legale Rappresentante. Foro competente è in Milano. Peraltro, MANUTENZIONI METANO intende di norma privilegiare soluzioni amichevoli di eventuali contenziosi utilizzando, ricorrendone le condizioni, forme di conciliazione stragiudiziali.
- 1.4 Le principali normative di riferimento per l'erogazione del servizio di effettuazione dei controlli metrologici sono il Decreto 21 aprile 2017 n. 93, che richiama il Decreto Legislativo 2 febbraio 2007 n. 22, Attuazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura, e della direttiva 2014/32/UE del 26 febbraio 2014, come modificata dalla direttiva delegata (UE) 2015/13 del 31 ottobre 2014, oltre al regolamento ACCREDIA RG-01 rv – Regolamento per l'accreditamento degli organismi di Certificazione, Ispezione, Validazione e Verifica – Parte generale e regolamento ACCREDIA RG-01-04 ultima rev. Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di Ispezione.
- 1.5 Le verificazioni periodiche dei dispositivi di conversione del volume di gas effettuate da MANUTENZIONI METANO non costituiscono e non integrano i controlli metrologici casuali effettuate dalle competenti autorità (es. Camera di Commercio competente per territorio).
- 1.6 Il presente Regolamento può essere modificato per motivazioni esterne alla MANUTENZIONI METANO (es. cambio normativa)

2 IMPEGNI DI MANUTENZIONI METANO Srl

- 2.1 MANUTENZIONI METANO è un organismo di ispezione di tipo "C" che opera in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020, accreditato da ACCREDIA.
- 2.2 MANUTENZIONI METANO rispetta tutti obblighi e i divieti sanciti dal Decreto 21 aprile 2017 n. 93.
- 2.3 L'accesso alla richiesta di verifica è garantito a qualsiasi cliente.
- 2.4 MANUTENZIONI METANO applica le proprie tariffe garantendo uniformità di applicazione.
- 2.5 Al fine di garantire l'imparzialità nell'ambito delle attività di verifica, MANUTENZIONI METANO ha effettuato una valutazione del rischio specifico e, in conformità a quanto previsto dalla stessa norma UNI EN ISO/IEC 17020 ed al regolamento di ACCREDIA (RG-01), garantisce che l'attività di cui al presente regolamento ha carattere di indipendenza, imparzialità ed integrità rispetto alla gestione di attività potenzialmente conflittuali.
- 2.6 Nei casi in cui MANUTENZIONI METANO esercita la funzione di verifica periodica che viene svolta in maniera distinta ed indipendente da quella di riparazione;

- 2.7 Le risorse che a qualsiasi titolo collaborano, sono contrattualmente vincolate al rispetto delle regole del Sistema di gestione per la Qualità di MANUTENZIONI METANO in tema sia di indipendenza e di gestione di eventuale conflitto di interesse sia di trattamento dei dati; le informazioni acquisite rientrano nella tutela di cui al D. Lgs. 196/03.
- 2.8 MANUTENZIONI METANO adotta tutte le misure possibili per garantire che documenti ed informazioni fornite dai clienti siano trattate con la massima riservatezza; a tale fine impegna specificamente i propri collaboratori sia interni sia (eventualmente) esterni;
- 2.9 Ogni modifica intervenuta alla normativa di riferimento o che MANUTENZIONI METANO intenda apportare alle proprie procedure viene notificata formalmente ai clienti; le modifiche possono essere adottate da MANUTENZIONI METANO a seguito di pubblicazione di nuove norme, a seguito di prescrizioni dell'organismo di accreditamento oppure a proprio insindacabile giudizio;
- 2.10 Il cliente ha facoltà di recedere dal Contratto con MANUTENZIONI METANO a seguito delle modifiche intervenute.
- 2.11 MANUTENZIONI METANO si impegna a informare i clienti dell'avvenuta perdita e/o rinuncia dell'abilitazione per l'esecuzione delle verificazioni periodiche sui dispositivi di conversione dei volumi di gas.
- ## 3 IMPEGNI DEL CLIENTE TITOLARE DEL DISPOSITIVO DI CONVERSIONE
- 3.1 Il cliente si obbliga ad essere sempre conforme alle disposizioni di cui al presente Regolamento.
- 3.2 Il cliente ha il diritto di recusare l'ispettore addetto alla verifica periodica nel caso in cui si evidenzi conflitto di interessi con tale ispettore. Il rifiuto deve pervenire in forma scritta tramite mail entro 2 giorni dalla notifica del nominativo.
- 3.3 Il cliente deve accettare la presenza degli ispettori dell'organismo di accreditamento quando sia stata campionata per una visita di accompagnamento o nell'ambito di eventuali programmi straordinari e parimenti la presenza di funzionari dell'Autorità competente, quando richiesto;
- 3.4 Il cliente deve aver attivato al suo interno procedure o prassi che permettano di mantenere costantemente aggiornate le informazioni in possesso di MANUTENZIONI METANO inerenti lo scopo del contratto;
- 3.5 Il titolare del dispositivo di conversione è soggetto a quanto stabilito dall'Art. 4 del Decreto 21 aprile 2017 n. 93 "Verifica periodica" e dall'Art.8 del Decreto 21 aprile 2017 n. 93 "obblighi dei titolari degli strumenti" quali mantenere l'integrità dei contrassegni e dei sigilli apposti, conservare il libretto metrologico e tutte le documentazioni facenti parte del dispositivo di conversione, cura il corretto funzionamento del/degli strumenti;
- 3.6 Il titolare del dispositivo di conversione deve richiedere la verifica periodica entro 5 giorni dalla scadenza della precedente o entro 10 giorni dall'avvenuta riparazione dei propri strumenti, se tale riparazione ha comportato la rimozione di etichette o di ogni altro sigillo anche di tipo elettronico

- 3.7 Qualora alla scadenza della verifica periodica il dispositivo di conversione risultino installati presso un'utenza con fornitura non attiva, il titolare del dispositivo di conversione deve richiedere una nuova verifica periodica entro 30 giorni dall'avvenuta riattivazione della fornitura;
- 3.8 Qualora i controlli successivi sui dispositivi di conversione del volume abbiano esito negativo, questi possono essere detenuti dal titolare del dispositivo di conversione nel luogo dell'attività purché muniti del contrassegno previsto all'allegato VI punto 2, del Decreto 21 aprile 2017 n. 93, e non utilizzati.
- Gli stessi strumenti, qualora la verifica periodica non avvenga contestualmente alla riparazione, possono essere riutilizzati, previa richiesta di una nuova verifica periodica, purché muniti di sigilli provvisori applicati, a richiesta del titolare del dispositivo di conversione, dal riparatore in sostituzione di quelli rimossi, fino all'esecuzione della verifica periodica.
- 4 DEFINIZIONI**
- 4.1 «funzione di misura legale», la funzione di misura giustificata da motivi di interesse pubblico, sanità pubblica, sicurezza pubblica, ordine pubblico, protezione dell'ambiente, tutela dei consumatori, imposizione di tasse e di diritti e lealtà delle transazioni commerciali;
- 4.2 «strumento di misura», uno strumento di cui all'art. 1, comma 1, utilizzato per una funzione di misura legale;
- 4.3 «cliente», titolare del dispositivo di conversione che richiede a MANUTENZIONI METANO l'attività di verifica;
- 4.4 «verifica periodica», il controllo metrologico legale periodico effettuato sugli strumenti di misura dopo la loro messa in servizio, secondo la periodicità definita in funzione delle caratteristiche metrologiche, o a seguito di riparazione per qualsiasi motivo, comportante la rimozione di sigilli di protezione, anche di tipo elettronico;
- 4.5 «controllo casuale o a richiesta», il controllo metrologico legale, diverso da quelli dei punti 4.2 e 4.4 effettuato dalle Camere di Commercio su strumenti di misura in servizio, inteso ad accertare il loro corretto funzionamento;
- 4.6 «vigilanza sugli strumenti», i controlli eseguiti sugli strumenti soggetti alla normativa europea e nazionale atti a dimostrare che soddisfano i requisiti ad essi applicabili;
- 4.7 «operatore economico», il fabbricante, l'importatore, il rappresentante autorizzato ed il distributore di uno strumento di misura;
- 4.8 «titolare dello strumento», la persona fisica o giuridica titolare della proprietà dello strumento di misura o che, ad altro titolo, ne ha la responsabilità dell'attività di misura;
- 4.9 «norma armonizzata», una norma così come definita all'art. 2, comma 1 lettera c), del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012;
- 4.10 «raccomandazione OIML», una raccomandazione internazionale adottata dall'Organizzazione internazionale di metrologia legale;
- 4.11 «organismo nazionale di accreditamento», l'unico organismo che in uno Stato membro è autorizzato da tale Stato a svolgere attività di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008;
- 4.12 «contrassegno», l'etichetta che al distacco si distrugge, da applicare sugli strumenti di misura per attestare l'esito della verifica periodica;
- 4.13 «sigilli», i sigilli di protezione, anche di tipo elettronico, applicati sugli strumenti per garantirne l'integrità dagli organismi notificati e dai fabbricanti, in sede di accertamento della conformità, e dagli organismi di verifica periodica che hanno presentato una segnalazione certificata di inizio attività ad Unioncamere, e dalle stesse Camere durante e da altri organismi autorizzati all'esecuzione delle verifiche durante il periodo transitorio di cui all'articolo 18 del D.M. 21/04/2017, n.93 ed anteriormente;
- 4.14 «libretto metrologico», il libretto, su supporto cartaceo o informatico, su cui vengono annotate tutte le informazioni previste dal Decreto 93 allegato V;
- 4.15 «Scia», la segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
- 4.16 «Organismo», l'organismo che effettua la verifica periodica degli strumenti di misura a seguito della presentazione ad Unioncamere della Scia dopo essere stato accreditato in conformità alla norma UNI-CEI-EN-ISO/IEC 17020:2012 – requisiti per il funzionamento di vari tipi di organismi che eseguono ispezioni o successive revisioni;
- 4.17 «Unioncamere», l'Unione italiana delle Camere di commercio;
- 4.18 «Strumento di controllo», uno strumento di misura utilizzato per il controllo di altri strumenti;
- 4.19 «normativa europea», la normativa metrologica dell'Unione europea, ed in precedenza della Comunità economica europea, direttamente applicabile o meno nell'ordinamento interno, nonché le relative norme nazionali di recepimento o di attuazione;
- 4.20 «normativa nazionale», la normativa metrologica esclusivamente nazionale, che non deriva da norme dell'Unione europea o della Comunità economica europea e non ne costituisce attuazione o recepimento.
- 5 CONTRATTO E RIESAME DEL CONTRATTO**
- 5.1 Per l'effettuazione della verifica periodica, il titolare del dispositivo di conversione deve fare una richiesta di offerta a MANUTENZIONI METANO, indicando la matricola di dispositivi di conversione dei volumi da verificare. Tale richiesta può pervenire telefonicamente o tramite mail.
- 5.2 MANUTENZIONI METANO elabora una offerta in base al tariffario in vigore (politica dei prezzi e degli sconti applicati disponibile sul sito www.manutenzionimetano.it) e la sottopone al cliente per accettazione; Nel caso di accettazione il cliente emette un ordine, che viene sottoposto a riesame da parte di SCA; a seguito positivo del riesame del contratto è emessa sistematica conferma d'ordine; in caso di esito negativo SCA contatta il cliente per le azioni e/o integrazioni del caso;
- 5.3 L'iter di pianificazione della verifica periodica inizia dalla data di ricezione del modulo di richiesta di verifica periodica MV-MM06.01 ultima rev. da parte di MANUTENZIONI METANO. Essa sarà eseguita entro e non oltre 45 giorni dalla data della richiesta con preavviso di comunicazione alla Camera di Commercio di competenza di almeno 5 giorni lavorativi in conformità al D.M. 21/04/2017 n°93 art.4 punto 16; il modulo MV-MM06.01 contiene tutti i dati necessari al fine di poter eseguire la verifica periodica in campo (titolare dell'impianto numero di dispositivi oggetto della verifica periodica, marca, modello, tipo, matricola del dispositivo di conversione del volume di gas) e viene controfirmata dal RT, il quale ne verifica la completezza dei dati forniti.

5.4 Informazioni e documenti forniti sono esaminati per verificare che i requisiti per la verifica siano chiaramente definiti, che non ci siano divergenze di interpretazione e che il Contratto sia adempibile da MANUTENZIONI METANO sotto ogni aspetto. Eventuali integrazioni possono rendersi necessarie;

5.5 MANUTENZIONI METANO comunica quindi al cliente il perfezionamento (o conferma o integrazione) del Contratto, oppure le ragioni dell'eventuale diniego, e richiama la applicazione dei documenti contrattuali di riferimento. Il Contratto può essere accettato con riserva qualora informazioni e documenti forniti non siano completi.

6 ATTIVITÀ DI VERIFICAZIONE

6.1 Le attività di verifica sono svolte da MANUTENZIONI METANO nel pieno rispetto della legislazione applicabile ed in particolare da quanto stabilito dal Decreto 21 aprile 2017 n. 93.

6.2 In sede di controlli successivi, ai dispositivi di conversione, non sono aggiunti ulteriori sigilli rispetto a quelli già previsti negli attestati di esame CE del tipo o di progetto rilasciati dagli organismi notifica.

6.3 I sigilli applicati sui dispositivi di conversione in sede di verifica periodica da parte dell'organismo incaricato al fine di ripristinare quelli rimossi a seguito di riparazione o per altra qualsiasi causa già posti a salvaguardia dell'inaccessibilità agli organi interni e dei dispositivi di taratura, sono equivalenti a quelli apposti dagli organismi notificati o dal fabbricante in sede di accertamento della conformità.

6.4 Al termine dell'attività di verifica periodica l'ispettore addetto compila e sottoscrive la seguente documentazione in formato .pdf:

- Rapporto di Ispezione;
- Check-list di controllo;
- Libretto metrologico.

Ultimato l'intervento la documentazione redatta dagli ispettori addetti alla verifica periodica perviene al Responsabile Tecnico (o al sostituto) che riesaminano la documentazione compilata in campo, entro 5 giorni lavorativi dall'esecuzione della verifica periodica.

A seguito di tale verifica interna verrà inviato entro 10 giorni lavorativi al titolare del dispositivo copia dei documenti prodotti con evidenziato l'esito della prova effettuata.

6.5 L'esito positivo della verifica periodica è attestato mediante specifico contrassegno di avvenuta verifica periodica (conforme al Decreto 93) ed il ripristino degli eventuali sigilli rimossi. Nel caso in cui tale contrassegno non possa essere applicato direttamente sullo strumento oggetto della verifica, questo è apposto sul libretto metrologico;

6.6 L'esito negativo è attestato da contrassegno specifico (conforme al Decreto 93). Nel caso in cui tale contrassegno non possa essere applicato direttamente sullo strumento oggetto della verifica, questo è apposto sul libretto metrologico;

6.7 Le informazioni riportate sul libretto metrologico sono conformi a quanto riportato nel Decreto 21 aprile 2017 n. 93.

6.8 Tutte le decisioni prese diventano pienamente operative dopo che sono state valutate dal Responsabile Tecnico o dal suo Sostituto.

7 PERIODICITÀ DEGLI INTERVENTI

7.1 La verifica dei dispositivi di conversione del volume è stabilita entro:

4 anni nel caso in cui i sensori di temperatura e pressione sono parti integranti del dispositivo stesso;

- 2 anni nel caso in cui i sensori di temperatura e pressione sono elementi sostituibili con altri analoghi senza che sia necessario modificare le altre parti dello strumento.

8 RECLAMI VERSO MANUTENZIONI METANO S.r.l

8.1 Il reclamo è una istanza per comunicare che qualcosa non è, oppure non è stato, coerente con le aspettative nell'ambito dei servizi resi da MANUTENZIONI METANO.

8.2 Il reclamo può essere effettuato tramite il sito web www.manutenzionimetano.it e deve essere effettuato entro 9 giorni lavorativi dall'effettuazione dell'intervento

8.3 MANUTENZIONI METANO garantisce la indipendenza delle risorse responsabili della gestione rispetto alle persone coinvolte nell'oggetto del reclamo.

8.4 La presentazione di reclami, il loro esame e le relative decisioni, non danno luogo ad alcuna azione di natura discriminatoria nei confronti del reclamante.

8.5 Entro 15 giorni di calendario dalla ricezione il Legale Rappresentante riscontra la presa in carico dandone comunicazione al reclamante per informare che vengono avviate le seguenti azioni: indagine di fondatezza, causa, individuazione del trattamento (che può includere correzione e/o azione correttiva).

8.6 Sono quindi analizzate le evidenze raccolte, sentito anche il personale coinvolto, ed il Legale Rappresentante comunica al reclamante le decisioni assunte, che, in ragione dei contenuti del reclamo, possono includere:

- rigetto del reclamo in quanto valutato non fondato (chiusura del reclamo);
- fondatezza del reclamo e relativo trattamento individuato (stato di avanzamento), inclusa eventuale verifica di efficacia entro un tempo determinato;
- inadeguatezza delle informazioni fornite dal reclamante (stato di avanzamento). In questo caso al reclamante vengono chieste ulteriori informazioni per poter procedere.

8.7 La chiusura del reclamo è attestata dalla comunicazione del Legale Rappresentante che ha anche la responsabilità di attivare quanto necessario per l'eventuale trattamento individuato, al termine del quale deve essere dato riscontro di chiusura al reclamante.

8.8 Tutta la documentazione inerente il reclamo è conservata per almeno 10 anni.

9 RICORSI VERSO MANUTENZIONI METANO

9.1 Il ricorso è una istanza per comunicare la non accettazione di una decisione presa dall'Organismo (es: la non accettazione di un esito negativo).

9.2 Il ricorso deve essere effettuato entro 9 giorni lavorativi dall'effettuazione dell'intervento

9.3 MANUTENZIONI METANO garantisce la indipendenza delle risorse responsabili della gestione rispetto alle persone coinvolte nell'oggetto del ricorso.

9.4 Entro 15 giorni di calendario dalla ricezione il Legale Rappresentante riscontra la presa in carico dandone comunicazione al ricorrente per informare che vengono avviate le seguenti azioni: indagine di fondatezza, causa, individuazione del trattamento.



9.5 Sono quindi analizzate le evidenze raccolte, sentito anche il personale coinvolto, ed il Legale Rappresentante comunica al ricorrente le decisioni assunte, che, in ragione dei contenuti del ricorso, possono includere:

- rigetto del ricorso in quanto valutato non fondato;
- fondatezza del ricorso e relativo trattamento individuato (stato di avanzamento), inclusa eventuale verifica di efficacia entro un tempo determinato;

9.6 La chiusura del ricorso è attestata dalla comunicazione del Legale Rappresentante che ha anche la responsabilità di attivare quanto necessario per l'eventuale trattamento individuato, al termine del quale deve essere dato riscontro di chiusura al ricorrente;

9.7 Nel caso in cui il ricorrente non si ritenesse soddisfatto della risposta fornita può ricorrere in appello

10 CONTENZIOSI

10.1 Ogni controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione del presente regolamento verrà trattata tramite il foro competente di Milano